



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **COMPENSI SPORTIVI E FAMILIARI A CARICO: LE NUOVE DIRETTIVE DEL D.LGS 36/2021**

*Posted on 9 Febbraio 2024 by Sabatino Pizzano*



Il recente panorama fiscale italiano ha subito un'importante evoluzione, che ha impatti diretti sulle famiglie e sulla considerazione di familiari a carico. In questo articolo, esploreremo le nuove direttive relative ai compensi sportivi e la loro incidenza sul concetto di carico fiscale.

## **INTRODUZIONE ALL'ASSEGNO UNICO E IMPATTO SULLE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

A partire da marzo 2022, l'assegno unico ha sostituito le forme preesistenti di sostegno al reddito delle famiglie, inclusa la detrazione fiscale per i familiari a carico. Questo cambio normativo ha sollevato domande specifiche riguardo la definizione di "familiare a carico" in relazione ai compensi percepiti da attività sportive dilettantistiche e collaborazioni amministrativo-gestionali.

### **IL NUOVO SCENARIO FISCALE: D.LGS 36/2021**

Il Decreto Legislativo n. 36/2021 ha introdotto una riforma significativa riguardo ai compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche. Secondo l'articolo 36 di tale decreto, i compensi per lavoro sportivo non concorrono alla formazione della base imponibile fino a € 15.000 all'anno. Questa disposizione ha un impatto diretto sulla determinazione dei familiari a carico.

### **CONFRONTO CON LA PRECEDENTE NORMATIVA**

Precedentemente, l'articolo 67 del T.U.I.R. stabiliva che i compensi fino a € 10.000 non contribuivano alla formazione del reddito. Il nuovo limite di € 15.000, sebbene formulato con terminologia differente, offre un'estensione di questo principio, mantenendo l'esclusione dalla base imponibile e ampliando la soglia di non imponibilità.

### **ATTESA DI CONFERMA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Nonostante la chiarezza del decreto, persiste la necessità di una conferma ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Una tale conferma sarebbe fondamentale per garantire trasparenza e sicurezza fiscale alle famiglie che si avvalgono di queste normative per la dichiarazione dei redditi.

### **CONSIDERAZIONI PER IL 2023**

Nell'anno fiscale 2023, è essenziale considerare che la soglia di € 15.000 si applica cumulativamente ai compensi percepiti sia nel primo semestre (regolati dalla vecchia normativa del T.U.I.R.) sia in quelli successivi all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2021.

### **ESEMPI PRATICI**

Per illustrare meglio il concetto, consideriamo il caso di Marco, un atleta dilettante che riceve un compenso annuo di € 14.000 per la sua attività sportiva. Secondo la normativa attuale, Marco può essere considerato come a carico dei suoi genitori ai fini fiscali, in quanto il suo reddito non supera la soglia di € 15.000 e quindi non è imponibile.

Un altro esempio è quello di Laura, che collabora con una società sportiva come gestore amministrativo part-time, percependo € 10.000 all'anno. Anche in questo caso, il suo reddito non supera la soglia stabilita e lei può essere considerata a carico del coniuge o

dei genitori.

## CONCLUSIONI

L'aggiornamento delle normative fiscali con il D.Lgs 36/2021 offre un'importante opportunità per le famiglie di ridurre il carico fiscale attraverso la corretta attribuzione dello status di familiare a carico. Tuttavia, è vitale rimanere informati sugli sviluppi normativi e attendere la conferma ufficiale da parte delle autorità fiscali per evitare interpretazioni errate e garantire la piena conformità con la legge.

---

### *Domande e Risposte*

#### **1. Un figlio (o coniuge) può essere considerato a carico se percepisce un compenso annuo inferiore a € 15.000 per lavoro sportivo e/o collaborazione amministrativo gestionale ai sensi del D.Lgs 36/2021?**

Sì, un figlio (o coniuge) può essere considerato a carico se percepisce un compenso annuo inferiore a € 15.000 per lavoro sportivo e/o collaborazione amministrativo gestionale ai sensi del D.Lgs 36/2021.

#### **2. Qual è la normativa che disciplina i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo?**

La normativa che disciplina i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo è l'art. 36 del decreto di riforma dello sport per le collaborazioni sportive (d.lgs. 36/2021).

#### **3. Qual è il limite di reddito entro il quale i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali?**

Il limite di reddito entro il quale i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali è di € 15.000 annui.

#### **4. Cosa significa che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente?**

Che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente significa che non sono tassati.

#### **5. Quali sono le conseguenze del fatto che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente?**

Le conseguenze del fatto che i compensi di lavoro sportivo fino a € 15.000 non concorrono a formare il reddito del percipiente sono che il figlio (o coniuge) può essere considerato a carico e che il lavoratore sportivo non deve pagare le tasse sui compensi percepiti fino a tale importo.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA